

Regione Marche

Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa

(B.U.R. Marche 26/5/1999, n. 54)

(omissis)

TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità

CAPO I
Tutela della salute

ARTICOLO 65
(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
 - b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
 - c) l'istituzione di farmacie succursali;
 - d) il decentramento delle farmacie;
 - e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
 - f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.
3. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei Comuni interessati e dell'Azienda sanitaria locale.

(omissis)